

IL DECRETO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI ASCENSORI IN GRECIA

Dopo il Belgio, la Francia, la Spagna, la Germania e l'Italia (per quanto il provvedimento italiano sembri per ora solo... accademico), anche la Grecia ha emesso una legislazione nazionale di recepimento del cosiddetto SNEL, ispirandosi alla norma europea EN 81-80 sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti.

Il provvedimento greco si occupa di vari aspetti di altro genere, in particolare di manutenzione, con molto dettaglio (vengono stabilite precise periodicità, e lo Stato greco si riserva addirittura di intervenire stabilendo tariffe, operazione che sappiamo sarebbe inopportuna nel nostro Paese): un'analisi approfondita di tali aspetti sarebbe anche interessante, ma in questo articolo non ce ne occuperemo.

Ci interessa invece evidenziare che all'articolo 15, "Disposizioni transitorie", la legge si occupa specificamente dell'incremento della sicurezza degli ascensori in servizio.

Viene anzitutto fissata a questo scopo una verifica apposita da parte di un organismo incaricato dallo Stato.

Questo esame dovrà essere eseguito entro un anno dalla pubblicazione del provvedimento sugli ascensori installati in aree pubbliche, quali ad esempio alberghi o ospedali, o anche in condizioni ambientali gravose.

Sugli altri impianti, in generale, potrà essere eseguita entro cinque anni dalla pubblicazione.

Se però l'ascensore è stato installato da più di 40 anni, il termine si abbassa a tre anni, e a quattro se l'ascensore è stato installato da più di trent'anni.

Le azioni correttive proposte di conseguenza alla verifica vengono raggruppati in due insiemi, di cui il primo (tabella A dell'allegato III) dovrà essere eseguito, sembra di capire, subito dopo la verifica, mentre il secondo (tabella B dell'allegato III) verrà eseguito (si dice "obbligatoriamente", non è chiaro se è inteso anche, oltre ovviamente a "non dopo", anche "non prima") otto anni dopo la pubblicazione del provvedimento.

I requisiti tecnici che vengono indicati nell'allegato riportato insieme con questo articolo sono in tutto venti, di cui 19 ricavati da altrettanti punti della norma EN 81-80, ed uno specifico della situazione greca, che recita, per noi abbastanza cripticamente: "La potenza reattiva dell'installazione elettrica dell'ascensore deve essere limitata".

Come in altri casi di legislazioni nazionali, andiamo a elencare i punti per confrontarne i livelli di priorità originaria indicati nell'appendice B di EN 81-80 (in una generica situazione "europea", però, che ben sappiamo può essere diversa da quella specifica greca che noi non conosciamo):

Punto da controllare	Livello di priorità in Grecia	Livello di priorità appendice B
3	B	A
6	A	A
7	A	A
14	B	A
31	A	A
39	B	A
40	A	A
43	B	A
46	A	M
50	A	A
51	B	M

52	B	M
54	B	A
56	B	A
62	B	A
64	B	B
69	B	B
70	B	A
71	A	A

Ed ecco una lista degli altri punti con livello di priorità definito alto nell'appendice B di EN 81-80 che non compaiono neppure tra i punti da controllare in Grecia:

Numero del punto	Descrizione
1	Installazione senza materiali pericolosi
8	Dispositivi di blocco porte di accesso al vano di corsa
9	Parete del vano di corsa sotto la soglia della porta di piano
12	Difesa di separazione in fossa in vano comune
13	Difesa di separazione tra parti in movimento in vano comune
15	Accesso sicuro alla fossa
16	Dispositivo di arresto nella fossa
17	Adeguate illuminazione del vano di corsa
19	Accesso sicuro al locale macchine
22	Dislivelli e recessi nel locale macchine
23	Adeguate illuminazione nel locale macchine
25	Porte di cabina e/o di piano cieche
26	Resistenza del fissaggio della porta di piano
27	Porte di cabina e di piano che contengano vetro
30	Dispositivi di protezione delle porte motorizzate in chiusura
32	Sbloccaggio di emergenza delle porte di piano con attrezzo
33	Non accessibilità dei dispositivi di blocco delle porte dei piani
34	Chiusura automatica delle porte di piano scorrevoli orizzontalm.
53	Prevenzione movimenti incontrollati cabina a porte aperte
58	Distanza orizzontale tra superficie interna vano e soglia
59	Distanza orizzontale tra porta cabina chiusa e porta di piano
60	Sistema di manovra di emergenza
66	Protezione contro l'elettrocuzione

Ing. Giuseppe Iotti

GAZZETTA DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GRECA

Edizione n° 1797

21 dicembre 2005

DECRETI

Fascicolo n° F9.2/29362/1957

Sostituzione della decisione interministeriale n° 3899/253/F9.2 (Gazzetta del Governo n° B/291/8.3.2002), che completava le disposizioni del fascicolo F9.2 della decisione interministeriale 32803/1308 (Gazzetta del Governo n° 815/B11.9.1997) relativa all'installazione, esercizio e sicurezza degli ascensori.

I MINISTRI DELL'ECONOMIA E FINANZA - DELLO SVILUPPO - DELL'AMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E LAVORI PUBBLICI

Considerando:

1. Le disposizioni della Legge 2077/1992 "Ratifica del Trattato dell'Unione Europea e dei protocolli e delle dichiarazioni compresi nell'atto finale" (Gazzetta del Governo n° 136/A).

2. ... (omissis)

...

8. Il completamento del quadro applicativo della Direttiva 95/16/CE del Consiglio dell'Unione Europea "concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli ascensori", che è stata recepita nella legislazione greca con la decisione interministeriale n° 32803/1308 (Gazzetta del Governo n° 815/B/11.9.1997).

9. La Decisione Interministeriale n° 3899/253/F9.2 (Gazzetta del Governo n° B/291/8.3.2002), così come modificata in Gazzetta del Governo n° 372/B/26.3.2002, 510/B/25.4.2002 e 781/B/25.6.2002 relativa alla installazione, esercizio e sicurezza degli ascensori.

10. La necessità di modificare ed integrare le disposizioni relative agli ascensori, affinché rispettino pienamente i requisiti per l'implementazione delle misure che devono essere applicate per assicurare la protezione degli individui allorché gli ascensori sono messi in esercizio e utilizzati, applicabili ai sensi del fascicolo n° F9.2 della decisione interministeriale n° 32803/1308/1997 (Gazzetta del Governo n° 815/B/11.9.1997), decidiamo che:

Articolo 1

Disposizioni generali

A partire dall'entrata in vigore di questa decisione:

a) E' proibita l'installazione e la messa in esercizio di ascensori che non rispettano i requisiti fissati dalla decisione interministeriale n° 32803/1308/1997 (Gazzetta del Governo n° 815B), attraverso la quale è stata recepita la Direttiva 95/16/CE (relativa agli ascensori installati a partire dal 1/7/1999).

b) Insieme alle disposizioni in vigore per gli ascensori, è obbligatorio rispettare le disposizioni speciali e i regolamenti applicabili concernenti le aree e le condizioni per l'installazione e l'esercizio degli ascensori, o i regolamenti che saranno applicabili, secondo il Codice delle Costruzioni, i Regolamenti Edilizi, i Regolamenti antincendio per gli edifici, le

misure di sicurezza e protezione per i lavoratori sugli ascensori, i regolamenti sulle installazioni elettriche, così come sostituite dalla norma HD 384, 2^a edizione/4.3.2004 dell'Organismo Greco di Standardizzazione (ELOT), in accordo con la decisione ministeriale F.7.5/1816/88 (Gazzetta del Governo 470 B).

c) E' fatto obbligo di osservare, ogni qual volta entrino in vigore, le disposizioni sulla classificazione degli strumenti elettrici e meccanici, le disposizioni sulla protezione dei diritti professionali sul design per la progettazione degli ascensori, sull'installazione, la supervisione e la manutenzione di qualsiasi tipo di ascensore.

d) Le disposizioni relative ai principali requisiti di sicurezza per i vani, le cabine, il locale macchine, se esistente, e l'accesso allo stesso, così come specificato nella decisione interministeriale n° F9.2/32803/1308/1997, sono obbligatoriamente applicate anche dalle autorità comunali, al momento del rilascio della licenza edilizia per l'edificio.

Articolo 2

Atti preparatori per la installazione e l'esercizio di un ascensore

... (omissis)

Articolo 3

Registrazione degli ascensori

1. Presso il Dipartimento per lo Sviluppo della Prefettura viene tenuto un apposito registro degli ascensori, contenente il registro e i documenti tecnici degli ascensori installati.

2. Una volta installato un impianto di ascensore, il proprietario o l'amministratore o il loro legale rappresentante presentano al competente Dipartimento per lo Sviluppo della locale Prefettura una domanda di registrazione al registro degli ascensori, secondo lo schema riportato all'Allegato I al presente atto, domanda cui è assegnato un numero di protocollo di cui viene fornito a cura di detta Autorità una copia certificata, lo stesso giorno, al proprietario, all'amministratore o al loro rappresentante. Alla domanda di registrazione firmata dal proprietario o dall'amministratore o dal loro rappresentante e dall'ingegnere incaricato, viene allegata la documentazione tecnica, che comprende, secondo i casi, i seguenti documenti:

I. ASCENSORI NUOVI

1. Copia della licenza edilizia.

2. I disegni tecnici, comprendenti la sezione del vano in pianta e in alzato, la pianta del locale macchina, il sistema di sospensione e la pianta del locale delle pulegge, se esistente. Per gli ascensori idraulici, deve inoltre essere indicato il modo di collegamento alla pompa.

3. Uno schema elettrico a norma secondo il Comitato Europeo di Standardizzazione Elettrotecnica (CENELEC) (che mostri i collegamenti dei circuiti di potenza e del motore, i collegamenti tra il quadro e la cabina, il vano corsa e il locale macchine).

4. Dichiarazioni formali ai sensi della Legge 1599/1986, nelle quali si dichiara quanto segue:

(a) L'incarico, da parte del proprietario, dell'amministratore o di un loro legale rappresentante, ad un installatore di installare l'ascensore.

(b) L'accettazione dell'incarico da parte dell'installatore.

(c) L'incarico, da parte del proprietario, dell'amministratore o di un loro legale rappresentante, ad un operatore di manutenzione in possesso di licenza, della manutenzione dell'ascensore, con firma autenticata del proprietario (in due copie).

- (d) L'accettazione dell'incarico della manutenzione dell'ascensore da parte dell'operatore di manutenzione, con firma autenticata dell'organo o istituzione competente (in due copie).
5. Un libretto di controllo dell'ascensore (libretto di manutenzione) a titolo di prova
6. In funzione della procedura utilizzata per la certificazione dell'ascensore, devono essere rispettivamente presentati i documenti seguenti, sulla base degli Allegati del fascicolo n° F9.2 della decisione interministeriale n° 32803/1308 (Gazzetta del Governo n° 815/B/11.9.1997):
- a) Verifica di un unico prodotto.
 - i. Dichiarazione di conformità dell'installatore, ai sensi dell'Allegato II – B del fascicolo n° F9.2 della decisione interministeriale n° 32803/1308 (certificata dall'organismo ispettivo autorizzato).
 - ii. Certificato di conformità dell'organismo autorizzato, ai sensi dell'Allegato X del fascicolo n° F9.2 della decisione interministeriale n° 32803/1308.
 - b) Ispezione finale.
 - i. Dichiarazione di conformità dell'installatore, ai sensi dell'Allegato II – B del fascicolo n° F9.2 della decisione interministeriale n° 32803/1308 (attestata dall'organismo notificato).
 - ii. Certificato dell'esame CE del tipo, ai sensi dell'Allegato V del fascicolo n° F9.2 della decisione interministeriale n° 32803/1308, oppure Dichiarazione di Conformità del costruttore e Certificato del sistema di assicurazione qualità del costruttore, ai sensi dell'Allegato XIII della Decisione Interministeriale n° F9.2/32803/1308, accompagnata da una verifica del progetto, se lo stesso non è completamente conforme alle norme armonizzate.
 - iii. Certificato di ispezione finale, ai sensi dell'Allegato VI del fascicolo n° F9.2 della decisione interministeriale n° 32803/1308.
 - c) Assicurazione della qualità del prodotto per “Ascensori”
 - i. Dichiarazione di conformità dell'installatore, ai sensi dell'Allegato II – B del fascicolo n° F9.2 della decisione interministeriale n° 32803/1308 (certificata dall'organismo ispettivo autorizzato).
 - ii. Certificato di esame CE di tipo, ai sensi dell'Allegato V del fascicolo n° F9.2 della decisione interministeriale n° 32803/1308, oppure Dichiarazione di Conformità del costruttore e Certificato del sistema di assicurazione qualità del costruttore, ai sensi dell'Allegato XIII del fascicolo n° F9.2 della decisione interministeriale n° 32803/1308, accompagnati da una verifica del progetto, se non è completamente conforme alle norme armonizzate.
 - iii. Certificato del sistema di assicurazione qualità, ai sensi dell'Allegato XII decisione interministeriale n° F9.2/32803/1308.
 - d) Assicurazione qualità della produzione
 - i. Dichiarazione di conformità dell'installatore, ai sensi dell'Allegato II – B del fascicolo n° F9.2 della decisione interministeriale n° 32803/1308 (certificata dall'organismo ispettivo autorizzato).
 - ii. Certificato di esame CE di tipo, ai sensi dell'Allegato V del fascicolo n° F9.2 della decisione interministeriale n° 32803/1308, oppure Dichiarazione di Conformità del costruttore e Certificato del sistema di assicurazione qualità del costruttore, ai sensi dell'Allegato XIII del fascicolo n° F9.2 della decisione interministeriale n° 32803/1308, accompagnata da una verifica del progetto, se non è completamente conforme alle norme armonizzate.
 - iii. Certificato del sistema di assicurazione qualità, ai sensi dell'Allegato XIV del fascicolo n° F9.2 della decisione interministeriale n° 32803/1308.
 - e) Assicurazione qualità totale:

- i. Dichiarazione di conformità dell'installatore, ai sensi dell'Allegato II – B del fascicolo n° F9.2 della decisione interministeriale n° 32803/1308.
- ii. Certificato del sistema di assicurazione qualità, ai sensi dell'Allegato XIII del fascicolo n° F9.2 della decisione interministeriale n° 32803/1308 (certificato dall'organismo ispettivo autorizzato).

A condizione che siano emessi da organismi accreditati dal Sistema di Accreditamento Greco (ESYD), i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono emessi nel rispetto degli esempi di cui all'Allegato II al presente atto. Altrimenti, gli stessi non saranno accettati dalle autorità pubbliche competenti; ciò riguarda solo i documenti emessi da organismi accreditati dall'ESYD. Quelli che sono stati emessi nella forma precedente e sono in vigore oltre le scadenze del presente atto, sono accettati dai Dipartimenti per lo Sviluppo delle rispettive Prefetture fino alle loro originarie scadenze.

II. ASCENSORI IN POSSESSO DI LICENZA DI ESERCIZIO

1. Una copia della licenza di esercizio dell'ascensore, qualora le parti interessate non ne abbiano una, può essere ottenuta presso l'autorità competente della locale Prefettura, presentando apposita domanda.
2. Dichiarazioni formali ai sensi della Legge 1599/1986, nelle quali si dichiara quanto segue:
 - (a) L'incarico, da parte del proprietario, dell'amministratore o di un loro legale rappresentante, della manutenzione dell'ascensore ad un operatore di manutenzione in possesso di licenza (in due copie).
 - (b) L'accettazione dell'incarico della manutenzione dell'ascensore da parte dell'operatore di manutenzione (in due copie).
3. Un libretto di controllo dell'ascensore (libretto di manutenzione), soggetto ad autenticazione.
4. Il certificato della ispezione iniziale o periodica, da parte di un organismo ispettivo autorizzato.

III. ASCENSORI IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE ALL'INSTALLAZIONE

1. Copia della licenza edilizia.
2. Copia dell'autorizzazione preliminare all'installazione.
3. I disegni tecnici, comprendenti la sezione del vano in pianta e in alzato, la pianta del locale macchina, il sistema di sospensione e la pianta del locale delle pulegge, se esistente. Per gli ascensori idraulici, deve inoltre essere indicato il modo di collegamento alla pompa.
4. Uno schema elettrico a norma secondo il Comitato Europeo di Standardizzazione Elettrotecnica (CENELEC) (che mostri i collegamenti dei circuiti di potenza e del motore, i collegamenti tra il quadro e la cabina, il vano corsa e il locale macchine).
5. Dichiarazioni formali ai sensi della Legge 1599/1986, nelle quali si dichiara quanto segue:
 - (a) L'incarico, da parte del proprietario, dell'amministratore o di un loro legale rappresentante, della manutenzione dell'ascensore ad un operatore di manutenzione in possesso di licenza (in due copie).
 - (b) L'accettazione dell'incarico della manutenzione dell'ascensore da parte dell'operatore di manutenzione (in due copie).
6. Un libretto di controllo dell'ascensore (libretto di manutenzione), soggetto ad autenticazione.
7. Un certificato di ispezione (periodica) da parte di un organismo ispettivo autorizzato.

IV. ASCENSORI INSTALLATI SENZA DOCUMENTAZIONE LEGALE

1. Gli ascensori che sono stati installati e che sono in esercizio fino all'entrata in vigore della presente Decisione Interministeriale, che non rientrino nelle categorie I, II o III del presente

articolo, e per i quali non esistano documenti che ne attestino l'esercizio nel rispetto della legge, sono catalogati e registrati dal competente Dipartimento per lo Sviluppo della locale Prefettura, su domanda del proprietario o dell'amministratore o del loro legale rappresentante.

2. Per la catalogazione e registrazione di tali ascensori, devono essere presentati i seguenti documenti:

- i. Copia della licenza edilizia.
- ii. I disegni tecnici, comprendenti la sezione del vano in pianta e in alzato, la pianta del locale macchina, il sistema di sospensione e la pianta del locale delle pulegge, se esistente. Per gli ascensori idraulici, deve inoltre essere indicato il modo di collegamento alla pompa.
- iii. Uno schema elettrico a norma secondo il Comitato Europeo di Standardizzazione Elettrotecnica (CENELEC) (che mostri i collegamenti dei circuiti di potenza e del motore, i collegamenti tra il quadro e la cabina, il vano corsa e il locale macchine).
- iv. Dichiarazioni formali ai sensi della Legge 1599/1986, nelle quali si dichiara quanto segue:
 - (a) L'incarico, da parte del proprietario, dell'amministratore o di un loro legale rappresentante, della manutenzione dell'ascensore ad un operatore di manutenzione in possesso di licenza, con firma autenticata del proprietario (in due copie).
 - (b) L'accettazione dell'incarico della manutenzione dell'ascensore da parte dell'operatore di manutenzione, con firma autenticata dell'organo o istituzione competente (in due copie).
- v. Un libretto di controllo dell'ascensore (libretto di manutenzione), da sottoporre ad autenticazione.
- vi. Un certificato di ispezione (periodica) da parte di un organismo ispettivo autorizzato.

3. a) A seguito di presentazione della documentazione di supporto richiesta per ciascun caso specifico, il Dipartimento per lo Sviluppo della locale Prefettura registra l'ascensore nel registro e fornisce, entro sei mesi, al proprietario, amministratore o loro legale rappresentante, un certificato di registrazione / decisione secondo quanto riportato all'Allegato I.

b) La domanda di registrazione, recante un numero di protocollo, è considerata alla stregua di un certificato temporaneo di registrazione dell'ascensore ed è utilizzato nelle operazioni del proprietario, amministratore o loro legale rappresentante con il Fornitore di Energia o l'Amministratore del Sistema e con le altre autorità (la Società Energetica Pubblica per la fornitura di energia etc.).

4. Una registrazione temporanea dell'ascensore è completata nel momento in cui viene archiviata la domanda di registrazione. Questa registrazione è annullata se vengono riscontrate omissioni nella documentazione tecnica allegata alla domanda oppure se vi sono violazioni delle disposizioni di legge applicabili.

5. Qualora, al momento della registrazione di un ascensore, il competente Dipartimento per lo Sviluppo della locale Prefettura riscontri una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 su aree diverse da quella del sicuro e corretto esercizio dell'ascensore, per cui sono competenti gli organismi ispettivi, ai sensi della decisione interministeriale n° F9.2/32803/1308 l'ascensore sarà registrato nel registro e una copia del fascicolo sarà trasmesso all'autorità competente per l'esame e, eventualmente, per la comminazione di sanzioni.

6. Per i casi da II a IV, il certificato di ispezione (periodica) viene emesso e presentato al Dipartimento per lo Sviluppo della locale Prefettura, nel rispetto dei termini indicati dalle disposizioni di cui all'articolo 15.

Articolo 4 Manutenzione

1. La manutenzione è obbligatoria per tutti gli ascensori installati.

2. La manutenzione prevede ispezioni programmate con regolarità dei dispositivi di sicurezza elettrici e meccanici come per il resto dei componenti, la verifica e la valutazione del funzionamento dell'ascensore in condizioni di scarsa sicurezza dovute a usura, guasti o alla necessità di messa a punto dei dispositivi di sicurezza meccanici e/o elettrici e del resto dei componenti.

Inoltre, comprende il lavoro occorrente per ripristinare il funzionamento in sicurezza mediante riparazione di tutti i guasti ed effettuando le regolazioni, oltre che la pulizia e la lubrificazione dove occorrente, di tutti i componenti secondo la documentazione tecnica e le indicazioni dei fabbricanti dei componenti e le configurazioni di sicurezza.

3. Il programma di manutenzione è messo a punto secondo i requisiti di sicurezza in conformità alle indicazioni in vigore al momento in cui l'ascensore è stato installato.

4. I criteri per specificare il numero delle visite di manutenzione sono la frequenza d'uso, il numero delle fermate, la modalità d'uso e l'ambiente circostante, in accordo ai quali la manutenzione viene svolta come segue:

a) Per ascensori installati in:

- i. una casa unifamiliare con un ascensore fino a due fermate, quattro volte all'anno.
- ii. una casa unifamiliare con un ascensore da tre a quattro fermate, cinque volte all'anno.
- iii. un condominio con un ascensore fino a quattro fermate o una casa unifamiliare con più di quattro fermate, sette volte all'anno.
- iv. un condominio con un ascensore con più di quattro fermate e edifici commerciali fino a quattro fermate, nove volte all'anno.
- v. edifici commerciali con più di quattro fermate, dieci volte all'anno.

b) Per ascensori installati in:

- i. aree pubbliche, stazioni ferroviarie, aeroporti, metropolitane o percorsi pedonali sopraelevati e in generale edifici o parcheggi accessibili al pubblico,
 - ii. aree esposte a particolari condizioni atmosferiche o ambientali come temperature molto alte o basse, elevata polverosità, atmosfera corrosiva, pericolo di esplosioni, etc.,
 - iii. alberghi (più di 3000 corse di ascensore per settimana) o edifici aperti al pubblico (più di 3000 corse di ascensore per settimana),
 - iv. ospedali,
- il numero delle visite di manutenzione non sarà inferiore a 24 all'anno.

5. Se l'ascensore è disattivato non sono necessarie visite di manutenzione durante il periodo di disattivazione. Se il periodo di disattivazione supera i tre mesi allora prima della riattivazione deve essere svolta una verifica di manutenzione secondo quanto indicato al paragrafo 2.

6. Se le modalità di uso dell'ascensore cambiano, il numero delle visite di manutenzione dovrà essere rivisto.

7. Il proprietario, l'amministratore o il loro legale rappresentante può concordare con il supervisore della manutenzione che venga effettuato un maggior numero di visite all'anno rispetto a quelle stabilite all'articolo 4 paragrafo 4 e che vengano fornite prestazioni particolari (guasti, riparazioni, parti di ricambio).

Articolo 5

Operatori di manutenzione

1. Le operazioni di manutenzione dell'ascensore vengono svolte esclusivamente e unicamente da un operatore di manutenzione che possiede la licenza richiesta dal Dipartimento per lo Sviluppo

della locale Prefettura, deve essere registrato nel registro dei manutentori di quel Dipartimento per lo Sviluppo e deve disporre delle attrezzature, dei mezzi e del personale occorrenti.

2. Ogni titolare di licenza secondo il paragrafo 1 (supervisore di manutenzione) ha il diritto di sovrintendere a tre squadre mobili di manutenzione di ascensori.

3. Ogni squadra mobile di manutenzione deve avere almeno un elettricista, specializzato nella classe D e un'assistente elettricista, specializzato in classe D, o un elettricista specializzato in classe D. Il supervisore di manutenzione può registrare se stesso come componente di una delle squadre che ha il diritto di sovrintendere.

4. Ogni squadra mobile non può svolgere più di centoventi (120) prestazioni di manutenzione al mese.

5. La durata delle operazioni di manutenzione deve essere di almeno 45 minuti. L'incaricato della squadra di manutenzione e il proprietario, l'amministratore o il loro rappresentante legale sovrintendono la squadra anzidetta per assicurarsi che il tempo di cui sopra venga impiegato completamente.

6. Gli operatori di manutenzione che hanno il diritto di installare ascensori, ammesso che svolgano effettivamente tali operazioni, nel rispetto delle disposizioni governative che classificano le installazioni elettriche e meccaniche e proteggono i loro diritti professionali, devono impiegare personale che non è occupato nella manutenzione o che non possa prendere parte contemporaneamente a operazioni di manutenzione. Detto personale deve includere obbligatoriamente fra gli altri un tecnico installatore certificato, specializzato nella classe D. I manutentori certificati, con la specializzazione in classe D, non hanno il diritto di installare ascensori.

Articolo 6

Obblighi dell'operatore di manutenzione

1. (a) Per assicurare un'esecuzione corretta e responsabile delle operazioni di manutenzione, il supervisore della(e) squadra(e) di manutenzione esegue le verifiche ispettive pertinenti ogni sei mesi, per gli ascensori di cui all'articolo 4, paragrafo 4(a), escluse le installazioni citate al punto (i) per le quali l'ispezione avrà luogo ogni due anni, e ogni tre mesi per gli ascensori citati all'articolo 4 paragrafo 4(b), e aggiorna di conseguenza il libretto di manutenzione.

(b) Nel libretto di manutenzione vengono riportati gli obblighi dell'operatore di manutenzione e le relative sanzioni, i dettagli completi dell'ascensore, dell'operatore di manutenzione e dell'organismo ispettivo competente. Vengono registrati nel libretto gli avvenimenti significativi dell'ascensore (verifiche, manutenzione e cambi nella manutenzione, modifiche, incidenti, raccomandazioni dell'operatore di manutenzione al proprietario, all'amministratore o al loro rappresentante legale e ogni altro particolare significativo illustrante la storia dell'ascensore) e deve essere disponibile su richiesta delle autorità e dai loro organismi di certificazione in occasione di ispezioni casuali o periodiche.

2. In occasione di riparazioni per guasti significativi, modifiche e sostituzioni di parti e elementi dell'ascensore, il supervisore di manutenzione è presente di persona e aggiorna il libretto di manutenzione. Il supervisore di manutenzione deve essere presente e assistere in occasione delle ispezioni periodiche di un ascensore.

3. Il supervisore di manutenzione deve essere presente, a seguito di convocazione, durante lo svolgimento di ispezioni casuali nel caso di chiamate in causa o di incidenti, secondo l'art. 11. Al proprietario o all'amministratore dove l'ascensore è installato non verranno addebitati i servizi forniti.

4. Il supervisore di manutenzione informa il proprietario, l'amministratore o il loro rappresentante legale delle riparazioni occorrenti o della disposizione di misure necessarie secondo le disposizioni in vigore al momento dell'installazione dell'ascensore e al momento delle verifiche

indicate ai punti a, b e c dell'articolo 10, paragrafo 2 della presente decisione interministeriale. In particolare nel caso che il proprietario, l'amministratore o il loro legale rappresentante non adempia alle prescrizioni di riparazione o alla disposizione di misure necessarie per l'ascensore, e sia minacciata la sicurezza degli utenti, allora l'operatore di manutenzione è obbligato a disattivare l'ascensore e a informare contemporaneamente il suddetto proprietario, l'amministratore o il loro rappresentante legale, indicando il motivo della disattivazione, e il Dipartimento per lo Sviluppo della locale Prefettura affinché proceda a un'ispezione e alle azioni richieste secondo l'articolo 12. Inoltre, può interrompere la sua collaborazione con il proprietario, l'amministratore o il loro rappresentante legale dandogli la possibilità di assegnare la manutenzione dell'ascensore a un diverso operatore di manutenzione, secondo la procedura indicata all'articolo 8, paragrafo 2.

Nel caso che il proprietario, l'amministratore o il loro rappresentante legale non sia d'accordo con la valutazione dell'operatore di manutenzione, questi ha il diritto di rivolgersi a un organismo ispettivo a sua scelta o a un esperto specifico della Camera Tecnica di Grecia, che è obbligato a decidere in via definitiva sull'argomento entro 60 giorni, mentre il Dipartimento per lo Sviluppo della locale Prefettura deve mettere in atto le risultanze della suddetta decisione.

Nel caso di un completo disaccordo tra l'operatore di manutenzione e il proprietario, l'amministratore o il loro rappresentante legale, allora la collaborazione deve essere interrotta entro 20 giorni.

5. Il supervisore di manutenzione ha l'obbligo di informare i proprietari interessati o l'amministratore del loro obbligo di conferire l'incarico di ispezione degli ascensori (periodica, regolare, dopo un incidente, dopo importanti modifiche o sostituzioni di elementi, componenti, meccanismi o cambio di uso dell'ascensore) a un organismo ispettivo certificato per gli ascensori.

6. Se un operatore di manutenzione fornisce per contratto servizi di manutenzione, è obbligato a presentare una copia certificata della licenza della squadra di manutenzione, rilasciata a nome del proprietario, dell'amministratore o del loro rappresentante legale.

7. Il supervisore della squadra di manutenzione deve disporre di quanto segue:

(a) Libro - Registro degli ascensori, numerato e autenticato dal Dipartimento per lo Sviluppo della Prefettura dell'area nella quale sono situati gli uffici dell'operatore di manutenzione, in cui sono inclusi i dettagli (numero del fascicolo del Dipartimento, numero della licenza, organismo ispettivo, numero della registrazione) di ogni ascensore per il quale sia stata presa in carico o sia stata disdetta la manutenzione.

(b) Libro - Registro della manutenzione, numerato e autenticato come sopra, nel quale sono riportate tutte le operazioni di manutenzione giornaliera.

(c) Ufficio permanente, con un dispositivo di risposta funzionante 24 ore per registrare i guasti. L'ufficio permanente deve essere lo stesso per tutte le squadre mobili.

(d) Attrezzature adeguate, equipaggiate con strumenti e attrezzi richiesti per svolgere le manutenzioni e le verifiche. Come minimo, quest'area deve essere equipaggiata con i seguenti strumenti e attrezzi:

Un banco da lavoro con almeno due morse e un trapano;

Una serie completa di attrezzi per riparazioni sul posto di componenti ed elementi dell'ascensore;

Strumenti per misurare tensione, impedenza e corrente;

Un dispositivo per sospendere la cabina con i relativi morsetti.

8. Qualora l'operatore di manutenzione disdica il servizio di manutenzione dell'ascensore, egli è obbligato, 20 giorni prima della suddetta disdetta, di informare per iscritto e per raccomandata il proprietario o l'amministratore o la persona che sostituisce l'amministratore. Inoltre, l'operatore deve sottoporre nel tempo anzidetto una Dichiarazione Formale secondo la legge 1599/86 al Dipartimento di Sviluppo, affinché quest'ultimo aggiorni il Registro degli operatori di manutenzione.

9. Il supervisore della manutenzione ha l'obbligo di informare per iscritto, tre mesi prima della scadenza, il proprietario, l'amministratore o il loro rappresentante legale, dell'esecuzione di un'ispezione iniziale o periodica secondo l'articolo 10, paragrafo 1 e articolo 15, paragrafo 1.

Articolo 7

Registro della licenza dell'operatore di manutenzione

1. La licenza di operatore di manutenzione dell'ascensore è concessa a coloro che ne hanno diritto, secondo le disposizioni in vigore che classificano le installazioni elettriche e meccaniche, come anche le disposizioni che proteggono i loro diritti professionali.

2. Perché sia concessa una licenza di operatore di manutenzione, il supervisore di manutenzione, o la persona giuridica con la quale la persona fisica è collegata, deve presentare domanda al Dipartimento per lo Sviluppo della Prefettura dove è situata la sede permanente dell'operatore, accompagnata da quanto segue:

- (a) Le licenze professionali originali del supervisore e dei componenti delle squadre mobili.
- (b) I libri per la certificazione come indicato nelle sezioni a e b dell'articolo 6, paragrafo 7.
- (c) Gli elenchi numerati degli ascensori in manutenzione (2 copie su carta e 1 copia in formato elettronico), nei quali gli ascensori verranno identificati esattamente come nel Libro - registro.
- (d) Dichiarazioni formali secondo la Legge 1599/1986 da parte dei componenti delle squadre mobili, che dichiarano di essere occupati esclusivamente nel settore della manutenzione degli ascensori.
- (e) Dichiarazione formale secondo la Legge 1599/1986 con la quale il supervisore delle squadre dichiara quanto segue:
 - i. che è occupato esclusivamente nella manutenzione degli ascensori,
 - ii. che dispone dell'equipaggiamento necessario per la manutenzione degli ascensori, come registrato negli elenchi allegati,
 - iii. che il personale di assistenza e i componenti delle squadre sono assicurati con l'Istituto di Assicurazione Sociale o con un'altra compagnia di assicurazione,
 - iv. il recapito della sede delle squadre e il numero di telefono del dispositivo di risposta.

Se il supervisore delle squadre ha il diritto di installare ascensori deve dichiarare inoltre nella suddetta dichiarazione formale che non assegnerà compiti di manutenzione al personale (identificato nominativamente) occupato con operazioni di montaggio.

3. Il dipartimento competente della locale Prefettura esamina la documentazione suddetta e concede all'operatore di manutenzione una licenza secondo le disposizioni precedenti certificando inoltre libri ed elenchi già menzionati. La licenza in questione deve essere rinnovata ogni 5 anni da parte dello stesso dipartimento.

4. Nel caso che componenti della squadra di manutenzione diano le dimissioni, questi devono informare il supervisore almeno 20 giorni prima di ricevere la loro licenza professionale, in modo che possano essere sostituiti tempestivamente. Se entro 30 giorni al più tardi i componenti delle squadre di manutenzione che si sono dimessi non sono stati rimpiazzati, o se il numero degli ascensori in manutenzione non è stato modificato in conseguenza, allora la licenza di operatore di manutenzione è revocata oppure il supervisore della squadra è sottoposto a sanzioni, come di seguito specificato da questo Decreto.

5. Il registro con le licenze degli operatori di manutenzione è conservato dal competente Dipartimento per lo Sviluppo della locale Prefettura.

Nel registro è contenuta una sezione che include quanto segue:

- a. La licenza di operatore di manutenzione e le licenze professionali originali del supervisore e dei componenti delle squadre mobili. Una copia della registrazione nei registri del Dipartimento per lo Sviluppo, nel caso che l'operatore di manutenzione abbia un diploma di scuola superiore.

- b. L'elenco degli ascensori in manutenzione da parte di quella squadra in forma stampata (certificata) ed elettronica.
 - c. Le Dichiarazioni formali secondo la Legge 1599/1986 per la presa in carico e/o la rescissione dei contratti di manutenzione.
 - d. Tutte le azioni che sono incorse in sanzioni e altri dati appropriati.
6. Se le operazioni di manutenzione sono effettuate in zone diverse da quelle in cui sono posti gli uffici permanenti della squadra di manutenzione, copie dei dati di registrazione, dei certificati dell'organismo ispettivo, della licenza operativa per il caso specifico e una dichiarazione formale della sezione (c) del paragrafo 5, sono inviati dal dipartimento al dipartimento della Prefettura che conserva il registro specifico.
7. I documenti pubblici che sono conservati nel registro sono rilasciati nel rispetto dell'articolo 16 della Legge 1599/86 in vigore.

Articolo 8

Obblighi e diritti del proprietario o dell'amministratore

1. Il proprietario, l'amministratore o il loro legale rappresentante, oltre ad avere la responsabilità di dare l'incarico della manutenzione dell'ascensore un operatore di manutenzione certificato, è responsabile anche per quanto segue:
- a. Assistere alle ispezioni periodiche dell'ascensore, alla certificazione iniziale da parte di un organismo ispettivo autorizzato per gli ascensori, conformemente ai casi III e IV dell'articolo 3, paragrafo 2 di questo documento, e alla sua revisione periodica.
 - b. Informare il supervisore di manutenzione dell'eventuale verificarsi di ogni operazione.
 - c. Conservare una copia e controllare la documentazione dell'ascensore e conservare il libretto di manutenzione certificato dal competente dipartimento della Prefettura.
2. Se il proprietario o l'amministratore desidera cambiare l'operatore di manutenzione, è obbligato a informare l'operatore per iscritto, con lettera raccomandata, 20 giorni prima del cambio, e in quel tempo assegnare la manutenzione a un altro operatore.
3. L'incarico viene dichiarato al competente dipartimento della Prefettura mediante dichiarazioni formali secondo la Legge 1599/1986 da parte del nuovo operatore (in due copie), certificate circa l'autenticità del loro contenuto da parte di un organismo o ente competente, e dal proprietario o dall'amministratore, certificati legalmente per quanto riguarda l'autenticità della firma, presentando al tempo stesso il libretto di manutenzione nel quale sono registrati la concessione e l'accettazione dell'incarico, insieme alla licenza dell'operatore di manutenzione. Una copia della dichiarazione formale di accettazione dell'incarico dell'operazione della manutenzione è inviata al Dipartimento per lo Sviluppo della Prefettura dove hanno sede gli uffici dell'operatore, allo scopo di aggiornare il registro degli operatori di manutenzione.
4. Il proprietario, l'amministratore o il loro legale rappresentante, non può assegnare la riparazione, o altre operazioni sull'ascensore, a persone diverse dal supervisore di manutenzione.

Articolo 9

Organismi ispettivi autorizzati

1. Gli organismi autorizzati per la valutazione della conformità degli ascensori, in conformità alla definizione prevista dalla decisione interministeriale n° F9.2/32803/1308, effettuano tutte le ispezioni sull'ascensore, iniziali, periodiche e verifiche casuali, ed emettono i certificati citati negli Allegati alla suddetta decisione interministeriale e nell'articolo 3, paragrafo 1 del presente atto.
2. Gli organismi autorizzati che sono responsabili per la valutazione della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza sono registrati in un elenco tenuto dalla Divisione della

Politica della Qualità del Segretariato Generale per l'Industria presso il Ministero dello Sviluppo e notificato obbligatoriamente a tutti i competenti dipartimenti delle locali di Prefetture del Paese, come anche alla Divisione per il Sostegno all'Industria del Segretariato Generale per l'Industria presso il Ministero dello Sviluppo.

3. Il proprietario, l'amministratore o il loro legale rappresentante, è autorizzato ad assegnare la verifica dell'ascensore a un organismo ispettivo autorizzato a sua scelta, selezionato dall'elenco di cui al paragrafo 2, ad eccezione degli ascensori nuovi per i quali si applica la direttiva 95/16/CE e si stabilisce che l'installatore dell'ascensore ha la responsabilità esclusiva per la scelta dell'organismo ispettivo.

4. E' fatto divieto all'installatore di ascensori o all'operatore di manutenzione di indicare un organismo ispettivo di sua scelta al proprietario, all'amministratore o al loro legale rappresentante, che devono invece essere informati dell'elenco di cui al paragrafo 2.

5. Se il proprietario, l'amministratore o il loro legale rappresentante, non è d'accordo con il rapporto di ispezione periodica dell'organismo, occorre allora seguire la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi 5 e 6, della presente decisione interministeriale.

6. Il vecchio organismo, se rimpiazzato, ha l'obbligo di fornire una copia completa del fascicolo dell'ascensore con tutti i dati di cui dispone (diagrammi, licenza edilizia, studi, certificati, istruzioni di manutenzione e di verifica per l'utente) al proprietario, all'amministratore o al loro legale rappresentante, che lo trasmetterà al nuovo organismo ispettivo.

7. Mediante una decisione annuale del Ministero dello Sviluppo, l'Organizzazione Greca di Normazione (ELOT S.A.) può essere incaricata di svolgere un'ispezione campione delle operazioni di verifica dell'ascensore che vengono svolte da organismi di certificazione autorizzati, allo scopo di verificare la correttezza dell'operato nell'ambito delle disposizioni e dei requisiti di legge. Per condurre tali ispezioni campione degli organismi di certificazione, l'Organizzazione Greca di Normazione, come organismo accreditato dal Sistema di Accreditamento Greco (ESYD), rinuncia al suo diritto di svolgere ispezioni iniziali e periodiche agli ascensori.

Articolo 10 **Ispezioni periodiche e prove**

1. Ispezioni e prove vengono svolte da organismi ispettivi autorizzati per gli ascensori, come da elenco ai sensi alla decisione interministeriale n° F9.2/32803/1308, allo scopo di verificare le buone condizioni di stato e di operatività degli ascensori. Le prove e le ispezioni svolte includono tutte quelle effettuate durante l'installazione dell'ascensore, a eccezione di quelle con l'uso dei pesi di prova, e vengono ripetute come segue:

- a) Per ascensori fino a 6 fermate, in edifici residenziali, ogni 6 anni.
- b) Per ascensori con più di 6 fermate, in edifici residenziali, ogni 5 anni.
- c) Per ascensori fino a 6 fermate, in edifici commerciali, ogni 4 anni.
- d) Per ascensori con più di 6 fermate, in edifici commerciali, ogni 3 anni.
- e) Per ascensori in aree pubbliche, stazioni ferroviarie, aeroporti, metropolitane o sovrappassi pedonali, spazi di parcheggio, aree esposte a speciali condizioni atmosferiche o ambientali (per esempio temperature molto alte o basse, ambienti polverosi, pericolo elevato di corrosione, pericolo di esplosione, etc.), grandi alberghi o ospedali, teatri o cinema, come anche edifici e strutture aperte al pubblico, ogni anno.

Il periodo di tempo anzidetto fra due ispezioni consecutive sullo stesso ascensore parte dalla data di emissione del certificato ispettivo precedente (iniziale o periodico) emesso dall'organismo ispettivo autorizzato. I certificati di ispezione periodica dovrebbero essere emessi dentro i periodi di tempo anzidetti.

2. Le ispezioni sono obbligatorie e vengono svolte secondo le specifiche tecniche indicate nella licenza di esercizio dell'ascensore o nel certificato di ispezione iniziale dell'ascensore e

secondo le disposizioni in vigore al tempo dell'installazione, incluse tutte le direttive emesse dal Ministero dello Sviluppo relativamente al miglioramento del livello di sicurezza degli ascensori esistenti.

3. Dopo l'ispezione periodica, il proprietario, l'amministratore o il loro legale rappresentante è obbligato, entro il termine tassativo di 60 giorni, a presentare una domanda di rinnovo della registrazione dell'ascensore al Dipartimento per lo Sviluppo della locale Prefettura, con il relativo certificato di ispezione periodica dell'organismo autorizzato.

4. Se vi è un contrasto fra le parti interessate riguardo alle ragioni delle deviazioni tecniche che possono essere rilevate in occasione della visita periodica e all'accettazione o meno della responsabilità di adempiere alle prescrizioni fatte dall'organismo ispettivo, e finché le responsabilità non sono state chiarite, non verranno imposte le sanzioni pertinenti previste dalla presente normativa.

5. Se il proprietario, l'amministratore o il loro legale rappresentante non è d'accordo con il rapporto di valutazione dell'organismo ispettivo, può sostituirlo e incaricare un altro organismo ispettivo per il proseguimento della procedura o può rivolgersi al sistema di accreditamento greco (ESYD), che nominerà un esperto per la ripetizione dell'ispezione alla presenza dell'organismo ispettivo.

I risultati di questa ispezione sono vincolanti e l'organismo e la persona che ha richiesto la nuova ispezione sono obbligati ad adempiervi.

Inoltre, se viene accertata la responsabilità dell'organismo ispettivo, allora vengono comminate le sanzioni previste all'articolo 13 paragrafo 2 di questa decisione interministeriale.

6. Gli organismi ispettivi possono condurre un certo numero di ispezioni periodiche, tenendo in conto se alcune ispezioni iniziali hanno luogo nello stesso giorno.

Più specificatamente:

- a) Una ispezione periodica al giorno, se il numero delle ispezioni iniziali condotte dallo stesso organismo ispettivo competente (con il suo personale di assistenza) è di due nello stesso giorno.
- b) Fino a quattro ispezioni periodiche al giorno, se nello stesso giorno non vengono condotte ispezioni iniziali da parte dell'organismo ispettivo competente (con il suo personale di assistenza).
- c) Fino a due ispezioni periodiche al giorno, se nello stesso giorno il numero di ispezioni iniziali condotte dallo stesso organismo ispettivo competente (con il suo personale di assistenza) è di uno.

Inoltre, ogni settimana un ispettore competente (con il suo personale di assistenza) può essere occupato con ispezioni fino a sei giorni, in modo che il numero totale di ispezioni iniziali e periodiche è composto in conformità con i paragrafi a b e c di cui sopra. Il numero massimo di ispezioni iniziali che possono essere condotte dalla stessa persona dell'organismo ispettivo è di due.

Articolo 11 **Ispezioni casuali – Incidenti**

Sono effettuate ispezioni casuali:

a) Dagli organismi ispettivi autorizzati, se viene effettuata una modifica significativa dell'ascensore installato. Una modifica significativa può consistere nel cambio della destinazione d'uso dell'edificio, nella modifica della corsa dell'ascensore, nel cambio della portata o in un cambio significativo della sua velocità. In tali occasioni, l'operatore di manutenzione o l'installatore è obbligato a notificare per iscritto al proprietario, al suo legale rappresentante o all'amministratore la necessità di procedere ad una ispezione casuale da parte di un organismo ispettivo.

b) Dal Dipartimento per lo Sviluppo della locale Prefettura, nel caso di una denuncia per esercizio e/o manutenzione illeciti o non corretti oppure nel caso di un incidente.

In tali casi, escludendo il caso di incidente, i funzionari competenti del Dipartimento per lo Sviluppo, effettuano, il più presto possibile, un'ispezione in loco e redigono un rapporto ispettivo. Durante l'ispezione, il supervisore di manutenzione o l'installatore è tenuto ad essere presente senza poter fatturare la prestazione, insieme all'amministratore o suo legale rappresentante, secondo il giudizio degli ispettori, e devono fornire ogni strumento necessario e assistenza per l'ispezione. La data in cui si terrà l'ispezione viene comunicata dal Dipartimento per lo Sviluppo della locale Prefettura per iscritto o per via elettronica (attraverso fax o e-mail).

Se si riscontrano irregolarità, alla persona responsabile si applicano le sanzioni previste all'articolo 13 di questa decisione interministeriale.

Nel caso di un incidente, il Dipartimento per lo Sviluppo procede ad un'ispezione immediata e redige un rapporto ispettivo senza seguire la procedura di questa decisione interministeriale se è notificato lo stesso giorno o il giorno seguente l'incidente.

Se ciò non è fattibile, allora il Prefetto forma un organismo ispettivo composto dal funzionario competente per gli ascensori del locale Dipartimento per lo Sviluppo, un esperto di ascensori della Camera Tecnica, un ispettore appartenente ad un organismo ispettivo autorizzato per gli ascensori indicato dal Sistema di Accreditamento Ellenico (ESYD) e un rappresentante di un'associazione di categoria degli installatori.

L'organismo ispettivo riceve immediatamente informazioni sull'incidente da coloro che sono coinvolti in detto ascensore e dall'operatore di manutenzione; l'organismo effettua un'ispezione il più presto possibile e redige un rapporto di esperti, che viene trasmesso alle autorità competenti.

In tale rapporto, l'Organismo ispettivo individua le responsabilità e propone le sanzioni, che possono arrivare al fermo dell'impianto per violazioni attinenti alla non conformità con le specifiche richieste.

Il Dipartimento per lo Sviluppo della locale Prefettura esamina il caso, prendendo in considerazione il rapporto dell'Organismo ispettivo, il rapporto dell'operatore di manutenzione (che è obbligato a presentarlo al Dipartimento per lo Sviluppo entro 5 giorni dalla data dell'incidente), ma anche qualsiasi altro rapporto di altri Dipartimenti, dopo di che lo stesso procede all'assegnazione delle responsabilità, impone le sanzioni di cui all'articolo 13 di questa decisione interministeriale, ferma oppure mantiene in esercizio l'ascensore.

Dopo la riparazione di tutti i danni, il proprietario, l'amministratore o il suo legale rappresentante si deve far carico di far effettuare da un organismo ispettivo autorizzato una ispezione con l'emissione di un certificato nel quale si autorizzi il regolare esercizio dell'ascensore. Una copia del certificato deve essere presentato al Dipartimento per lo Sviluppo da parte del proprietario, amministratore o loro legale rappresentante affinché sia aggiornato il fascicolo dell'ascensore. I costi relativi ai danni e alla ripetizione dell'ispezione sono a carico della persona responsabile dell'incidente.

c) Se la denuncia si riferisce alla violazione di una pianificazione comunale, le competenti autorità della Pianificazione Comunale redigono un rapporto e lo trasmettono al Dipartimento per lo Sviluppo. Il Dipartimento per lo Sviluppo della locale Prefettura esamina la denuncia o l'incidente tenendo presente sia il rapporto del Team ispettivo sia il rapporto dell'operatore di manutenzione, oltre che il rapporto dell'Autorità per la Pianificazione Comunale, quindi procede a stabilire le responsabilità, a fermare o a mantenere in esercizio l'ascensore e a imporre le sanzioni per le violazioni riscontrate per la non conformità alle specifiche richieste. Dopo la riparazione di tutti i danni, sulla base delle conclusioni del Dipartimento per lo Sviluppo, il proprietario, l'amministratore o il loro legale rappresentante devono far effettuare una nuova ispezione sull'ascensore ad un organismo ispettivo autorizzato. L'organismo ispettivo emette un certificato di ri-ispezione per consentire all'ascensore di continuare ad operare. Una copia del certificato è consegnata dal proprietario, amministratore o suo legale rappresentante al Dipartimento per lo Sviluppo in modo che il fascicolo sia aggiornato. I costi relativi alla ri-ispezione, alle riparazioni e

al certificato di ri-ispezione sono a carico della persona responsabile dell'incidente, secondo quanto stabilito nel rapporto del Dipartimento per lo Sviluppo.

Articolo 12 **Disattivazione dell'ascensore**

1. Il Dipartimento per lo Sviluppo della locale Prefettura può decidere di disattivare l'ascensore nel caso in cui dopo l'ispezione di detto Dipartimento oppure dell'organismo ispettivo autorizzato, come sopra specificato, venga riscontrato quanto segue:

(a) L'ascensore non è conforme ai requisiti legali richiesti per l'installazione, l'esercizio e la manutenzione oppure non dispone dei certificati di ispezione iniziale o periodica, secondo le circostanze.

(b) Durante le ispezioni periodiche vengono riscontrate rilevanti non-conformità, non riparate nei tempi fissati dall'organismo ispettivo autorizzato.

(c) Sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 11.

2. (a) Prima che venga emesso l'ordine di disattivazione, il Dipartimento per lo Sviluppo della locale Prefettura notifica per tempo e con un apposito documento al proprietario o amministratore o la persona che lo sostituisce nella gestione e al supervisore di manutenzione o all'installatore l'intenzione di procedere alla disattivazione dell'ascensore.

(b) Il documento di cui sopra è consegnato per posta, fax o e-mail. Con questo documento vengono richieste le ragioni per le quali non si è ottemperato alle disposizioni applicabili.

(c) Trascorsi cinque giorni dalla consegna del documento, il citato Dipartimento emette una decisione che prende in considerazione le ragioni delle citate persone, a condizione che tali ragioni siano state fornite al Dipartimento entro il termine summenzionato.

La decisione della disattivazione è consegnata alle parti interessate sopra menzionate, insieme a qualsiasi altra decisione attraverso la quale vengono imposti miglioramenti tecnici o altro, necessari per il funzionamento in sicurezza dell'ascensore sulla base delle disposizioni in vigore.

(d) La decisione della disattivazione è attuata dal summenzionato Dipartimento per lo Sviluppo, che provvede a porre i sigilli ai principali elementi dell'impianto (pulsantiera di cabina, interruttore principale, etc.).

Nel caso summenzionato viene redatto un verbale di sigillo, che viene firmato dall'installatore o dall'operatore di manutenzione e dal proprietario, o dall'amministratore dell'edificio in cui l'ascensore è installato, oppure il suo legale rappresentante.

Il verbale è redatto in tre copie, di cui uno è depositato sulla pulsantiera di cabina dell'ascensore, l'altro nel fascicolo dell'ascensore presso il Dipartimento per lo Sviluppo della locale Prefettura e il terzo è inviato alla Divisione Sostegno all'Industria del Segretariato Generale dell'Industria presso il Ministero dello Sviluppo.

(e) Successivamente, il Fornitore di Energia, o l'Amministratore del Sistema, viene invitato a prendere, senza indugio, le decisioni conseguenti.

3. Se il funzionamento dell'ascensore è causa di pericolo immediato, il proprietario, l'amministratore o il suo legale rappresentante ne viene informato ed è obbligato per suo conto o con l'operatore di manutenzione di prendere misure di prevenzione immediate, tra cui la disattivazione dell'ascensore.

Il Dipartimento per lo Sviluppo della locale Prefettura può, con apposita decisione, sospendere temporaneamente il funzionamento dell'ascensore senza dover seguire la procedura menzionata al paragrafo 2, a condizione che l'esercizio dell'ascensore presenti un pericolo immediato ai sensi della procedura di cui all'articolo 11 di questa decisione interministeriale.

In tal caso, viene emessa apposita decisione che sospende temporaneamente il funzionamento dell'ascensore, decisione che viene notificata senza indugio al locale Fornitore di Energia o all'Amministratore del Sistema, di modo che venga interrotta l'erogazione dell'energia elettrica.

Articolo 13

Sanzioni

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11 della decisione interministeriale n° F9.2/32803/1308, per i trasgressori delle disposizioni di questa decisione interministeriale è previsto quanto segue:

1. Chiunque installi o metta in servizio o mantenga un ascensore od ostacoli l'ispezione o la seconda ispezione dello stesso in violazione delle disposizioni della suddetta decisione e di questa decisione interministeriale, fatte salve tutte le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, è tenuto al pagamento di una multa fino a cinquantamila euro (EUR 50.000) imposta per decisione del Prefetto, che viene riscossa nel rispetto delle disposizioni del codice delle entrate pubbliche.

In caso di recidiva, la multa può essere raddoppiata, seguendo la stessa procedura.

2. Agli organismi autorizzati o catalogati per l'ispezione degli ascensori vengono imposte le sanzioni previste dall'articolo 7 della decisione interministeriale n° 3354/91/8.2.2001 (Gazzetta del Governo n° 149/B), quando applicabili. Inoltre, agli organismi ispettivi autorizzati o catalogati che effettuino ispezioni inadeguate o false o in generale ispezioni che non registrino le reali circostanze, in violazione della decisione interministeriale n° F9.2/32803/1308 o di altre disposizioni applicabili al momento dell'installazione dei vecchi ascensori (relativamente alle ispezioni periodiche), fatte salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, sarà comminata una sanzione pecuniaria fino a quindicimila euro (EUR 5.000-EUR 15.000) con decisione del Ministro per lo Sviluppo; lo stesso sarà comminato con raccomandazione congiunta da parte della Divisione per il Sostegno dell'Industria e dalla Divisione per la Politica della Qualità del Dipartimento dell'Industria, in favore della locale Prefettura dove l'organismo ha sede, secondo le disposizioni del codice delle entrate pubbliche. La decisione sarà notificata anche al competente organismo di accreditamento.

3. L'installatore autorizzato o l'operatore di manutenzione autorizzato in classe D o il proprietario, amministratore o suo legale rappresentante o chiunque altro intraprenda arbitrariamente le attività di installazione, esercizio e manutenzione di un ascensori è soggetto a sanzione pecuniaria per violazione delle disposizioni della decisione interministeriale n° F9.2/32803/1308 e di questa decisione interministeriale. Agli installatori autorizzati e agli operatori di manutenzione specializzati in classe D, possono essere comminate le sanzioni previste dall'articolo 29 del decreto reale del 25 maggio 1938, con sospensione temporanea o permanente delle rispettive licenze professionali.

4. In particolare, in funzione della natura della violazione e dell'impatto che questa può determinare sulla salute e sulla sicurezza degli utenti e dei lavoratori, il Prefetto può imporre le seguenti differenziate sanzioni:

a. Una sanzione pecuniaria da quindicimila euro (EUR 15.000) a sessantamila euro (EUR 60.000) quando, allorché viene emessa una decisione di interrompere il funzionamento e all'impianto di ascensore vengono apposti i sigilli, l'impianto stesso viene rimesso in funzione dopo rottura dei sigilli e si verifica un incidente. La stessa sanzione viene comminata quando si verifica un incidente durante il funzionamento arbitrario dell'ascensore (quando non si è provveduto alla registrazione, al rinnovo della registrazione etc.).

b. Una sanzione pecuniaria da millecinquecento euro (EUR 1.500) a quindicimila euro (EUR 15.000) nei confronti dell'operatore di manutenzione che viene meno ai propri doveri, specificati all'articolo 5 di questa decisione interministeriale, o per omissioni nella costituzione delle unità di riparazione e di manutenzione degli ascensori.

c. i) Una sanzione pecuniaria fino a millecinquecento euro (EUR 1.500) nei confronti del proprietario che omette gli adempimenti necessari per la certificazione e la registrazione dell'ascensore, e

ii) Una sanzione pecuniaria fino a millecinquecento euro (EUR 1.500) nei confronti del proprietario o dell'amministratore o del suo legale rappresentante che omette di eseguire gli adempimenti necessari per il rinnovo della registrazione dell'ascensore.

Prima di comminare le sanzioni di cui ai punti i) e ii) occorre accertare se il motivo dell'omissione è dovuto a tattiche per ritardare gli adempimenti o per disaccordo su chi (il proprietario, l'amministratore o l'operatore di manutenzione) è responsabile finanziariamente per gli inadempimenti rilevati dall'organismo durante la sua ispezione.

Se si rileva la responsabilità del proprietario, vengono comminate le sanzioni summenzionate; altrimenti, devono essere comminate le sanzioni previste dagli altri articoli alle altre parti coinvolte.

d. Una sanzione pecuniaria da seimila euro (EUR 6.000) a novemila euro (EUR 9.000) nei confronti di chiunque fornisca illegalmente energia elettrica ad un ascensore.

5. Nei casi di violazioni ripetute, incidenti od omissioni pericolose, è possibile sospendere la licenza della persona fisica incaricata della manutenzione dell'ascensore.

6. Qualsiasi decisione presa in esecuzione delle presenti disposizioni che si risolva nel diniego di:

- installazione e/o messa in servizio e/o utilizzo dell'ascensore,
- commercializzazione e/o messa in servizio della valvola di sicurezza e qualsiasi decisione per:
- l'interruzione temporanea o permanente del funzionamento dell'ascensore
- la comminazione di una sanzione

è motivata e notificata per raccomandata alla parte interessata, al Dipartimento per lo Sviluppo della locale Prefettura, alla Divisione per il Sostegno all'Industria del Segretariato Generale dell'Industria presso il Ministero per lo Sviluppo.

Articolo 14 **Ricorsi**

Contro le decisioni di concessione o rifiuto di concessione della licenza per una squadra di manutenzione, del certificato/decisione di registrazione dell'ascensore, o contro l'imposizione di multe o sanzioni, può essere presentato ricorso di appello entro il termine di trenta (30) giorni dalla notifica dell'atto. Detto ricorso può essere presentato da chiunque abbia un interesse legittimo e risiede nel territorio della locale Prefettura. Per tutte le altre questioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della Legge 3200/1955 (Gazzetta del Governo n° 97, A).

Articolo 15

Disposizioni transitorie

1. Il presente articolo si applica esclusivamente agli ascensori per i quali non è stato emesso un certificato da parte di un organismo ispettivo autorizzato, secondo quanto disposto nella decisione interministeriale n° F.92/32803/1308/1197 (Gazzetta del Governo n° 815/B/1997) oppure nella decisione interministeriale n° F9.2/3899/253/2002 (Gazzetta del Governo n° 291/B/2002).

Le ispezioni periodiche sugli ascensori per i quali è stato emesso un certificato da parte di un organismo ispettivo autorizzate si svolgeranno sulla base di quanto disposto all'articolo 10 "Ispezioni Periodiche e prove" quando la presente decisione interministeriale entra in vigore.

2. a) Per gli ascensori installati non in possesso di documentazione legale, è fissato il termine di un anno dalla pubblicazione della presente decisione interministeriale, entro il quale il proprietario, l'amministratore o il suo legale rappresentante è obbligato a dare l'incarico e a far effettuare una ispezione periodica da un organismo ispettivo autorizzato sugli ascensori installati nell'edificio.

b) Per gli ascensori in possesso di una pre-autorizzazione all'installazione, è fissato il termine di due anni dalla pubblicazione della presente decisione interministeriale, entro il quale il proprietario, l'amministratore o il suo legale rappresentante è obbligato a dare l'incarico e a far effettuare una ispezione periodica da un organismo ispettivo autorizzato sugli ascensori installati nell'edificio.

c) Per gli ascensori installati da più di 30 anni, è fissato il termine di quattro anni dalla pubblicazione della presente decisione interministeriale, entro il quale il proprietario, l'amministratore o il suo legale rappresentante è obbligato a dare l'incarico e a far effettuare una ispezione periodica da un organismo ispettivo autorizzato sugli ascensori installati nell'edificio.

d) Per gli ascensori installati da più di 40 anni, è fissato il termine di tre anni dalla pubblicazione della presente decisione interministeriale, entro il quale il proprietario, l'amministratore o il suo legale rappresentante è obbligato a dare l'incarico e a far effettuare una ispezione periodica da un organismo ispettivo autorizzato sugli ascensori installati nell'edificio.

e) Per tutti restanti ascensori, è fissato il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente decisione interministeriale, entro il quale il proprietario, l'amministratore o il suo legale rappresentante è obbligato a dare l'incarico e a far effettuare una ispezione periodica da un organismo ispettivo autorizzato sugli ascensori installati nell'edificio.

f) Per gli ascensori installati in aree pubbliche, stazioni ferroviarie, aeroporti, metropolitane o sovrappassi pedonali, e in generale in edifici o spazi di parcheggio aperti al pubblico, aree esposte a speciali condizioni atmosferiche o ambientali, come ad esempio:

- temperature molto alte o basse,
- ambienti polverosi,
- pericolo elevato di corrosione, pericolo di esplosione,
- alberghi od ospedali, teatro o cinema,
- in generale, edifici aperti al pubblico

è fissato il termine di un anno dalla pubblicazione della presente decisione interministeriale, entro il quale il proprietario, l'amministratore o il suo legale rappresentante è obbligato a dare l'incarico e a far effettuare una ispezione periodica da un organismo ispettivo autorizzato sugli ascensori installati nell'edificio.

Nel caso in cui siano mancanti i documenti necessari per l'impianto di ascensore, l'anno di installazione sarà ricavato dalla data di emissione della licenza edilizia dell'edificio.

Il proprietario, l'amministratore o il suo legale rappresentante devono essere informati per iscritto dal supervisore della manutenzione dell'ascensore dell'esistenza di tale obbligo.

Ogni certificato relativo alle ispezioni periodiche citate nel paragrafo 2 di questo articolo deve essere emesso dall'organismo autorizzato entro i rispettivi termini sopra indicati, che decorrono dalla pubblicazione della presente decisione interministeriale.

3. Una volta scaduto il termine di cui sopra, a tutti coloro che possiedono e utilizzano ascensori illegali saranno comminate le sanzioni previste dalla presente decisione interministeriale.

4. Il costo massimo per ciascuna unità di manutenzione o per altre operazioni di riparazione degli ascensori, per categoria, dimensione e numero di fermate può essere definito attraverso una

decisione del Segretariato Generale per l'Industria o il Commercio presso il Ministero dello Sviluppo.

5. Le ispezioni previste nell'ambito del presente articolo saranno effettuate in conformità alle specifiche tecniche applicabili all'epoca dell'installazione dell'ascensore, compresi i requisiti tecnici per il miglioramento della sicurezza di cui all'Allegato III e tenendo conto di quanto segue:

a) I punti da 1 a 6 dell'Allegato III (Tabella A) devono essere applicati obbligatoriamente in occasione delle ispezioni che verranno effettuate dopo la pubblicazione della presente decisione interministeriale nel rispetto dei termini specificati dal paragrafo 2 del presente articolo.

b) I restanti punti (da 7 a 18) dell'Allegato III (Tabella B) devono essere applicati obbligatoriamente dopo che siano passati otto anni dalla pubblicazione della presente decisione interministeriale e nell'ambito delle ispezioni periodiche previste dal precedente articolo 10.

6. Dopo un periodo di otto anni dalla pubblicazione della presente decisione interministeriale al fine di applicare quanto previsto all'articolo 10, paragrafo 2, il Ministero dello Sviluppo esaminerà con gli enti interessati la possibilità di applicare i rimanenti punti della norma EL0T EN 81.80.

Articolo 16 **Disposizioni finali**

... (omissis)

Articolo 17

Le disposizioni della presente decisione non determinano costi a carico del bilancio dello Stato.

La presente decisione entra in vigore nel giorno in cui viene pubblicata sulla Gazzetta del Governo.

La presente decisione sarà pubblicata sulla Gazzetta del Governo.

Atene, 8 dicembre 2005

I MINISTRI

DELL'ECONOMIA E FINANZE
SVILUPPO
GEORGIOS ALOGOSKOUFIS
SIOUFAS

DELLO
DIMITRIOS

DELL'AMBIENTE, DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI LAVORI PUBBLICI
GEORGIOS SOUFLIAS

ALLEGATO I omissis

ALLEGATO II: omissis

ALLEGATO III

TABELLA A: Punti di immediata applicazione (Articolo 15, § 5, a)

	Descrizione della situazione di pericolo	Numero nella norma ELOT EN 81.80
1	Vano parzialmente chiuso o chiuso con pareti traforate	6 & 7
2	Dispositivo di blocco delle porte di piano Descrizione : Per ascensori con porte di piano manuali (non automatizzate), i dispositivi di blocco devono avere un meccanismo meccanico di identificazione dello stato di chiusura della porta e contatti elettrici di controllo.	31
3	Cabina senza porte Descrizione : Le cabine di ascensore devono essere provviste di porte nei casi seguenti: <ul style="list-style-type: none">o Quando l'ascensore ha una velocità superiore a 0,7 m/sec.o Quando l'utente entra nella cabina e i controlli esterni non sono interrotti. In particolare, per gli ascensori con cabina di superficie inferiore a 0,6 metri quadrati (fino a 2 persone) e nei casi, previsti dai regolamenti, in cui non è richiesto che le cabine siano provviste di porte, va prevista una lista luminosa o almeno tre fotocellule distribuite sull'intera altezza dell'entrata in cabina.	40
4	Illuminazione di emergenza della cabina inesistente o non adeguata	46
5	Paracadute e limitatore di velocità inesistenti o non adeguati	50
6	Dispositivo di allarme inesistente o non adeguato	71

TABELLA B: Applicazione dell'Articolo 15, § 5, b

	Descrizione della situazione di pericolo	Numero nella norma ELOT EN 81.80
7	Sistema di livellamento al piano	3
8	Spazi di sicurezza insufficienti nella testata e nella fossa	14
9	Altezza del grembiule di cabina non adeguata Descrizione : La cabina deve essere dotata di una struttura di protezione delle gambe di dimensioni e fattura adeguate	39

1 0	Nessun o inadeguato parapetto sulla cabina	43
1 1	Interruttore di allentamento della fune del limitatore di velocità mancante o non adeguato Descrizione: è raccomandato che la tensione sulla fune sia ottenuta mediante un peso e non attraverso molle e sia controllata mediante un contatto che si attiva in caso di allentamento della fune	51
1 2	Nessun dispositivo di protezione dall'eccesso di velocità della cabina in salita	52
1 3	Nessuna protezione contro la caduta libera e la deriva degli ascensori idraulici	54
1 4	Ammortizzatori (cabina e contrappeso) mancanti o inadeguati	56
1 5	Contattori di marcia e limitatori del tempo di alimentazione del motore non indipendenti	62 & 64
1 6	Mancanza di protezione contro l'inversione di fase	69
1 7	Dispositivo di comando di ispezione e dispositivo di arresto sul tetto di cabina mancanti o inadeguati	70
1 8	La potenza reattiva dell'installazione elettrica dell'ascensore deve essere limitata	-